



allegato alla deliberazione
n° 237 del 6 GIU. 2019

Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0213087 del 04/06/2019

el



Al Dirigente generale
del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
SEDE

dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Proposta deliberativa concernente la modifica al regolamento regionale 30 marzo 2015, n. 10 e s.m.i. (Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale).

In riscontro alla richiesta di parere formulata a mezzo pec in data 3 giugno 2019, attinente alla proposta di modifica del regolamento regionale n. 10/2015, si esprime parere positivo rispetto all'integrazione operata al punto 5.2

È, tuttavia, necessario rappresentare che lo schema di regolamento oggetto dell'odierno parere non ha recepito le indicazioni contenute nel parere già rilasciato da questo Ufficio con nota prot. n. 133748 dell'1 aprile 2019, finalizzate a dirimere incertezze insorte in ordine al regolamento in questione e relative ai seguenti punti:

- al punto 6.3, si era suggerito di aggiungere la previsione per la quale, nel caso in cui l'incarico debba essere conferito a un candidato individuato in un dirigente già assegnato al dipartimento, tale conferimento possa essere effettuato soltanto a seguito della conferma, da parte della Giunta regionale, della predetta assegnazione;

- al punto 6.7, si era suggerito di completare la disposizione contemplando anche il caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico.

L'utilizzo dei trattini, in luogo della congiunzione disgiuntiva <<o>>, potrebbe ingenerare dubbi interpretativi, nel senso che l'espressione in essi racchiusa potrebbe sembrare la mera esplicitazione della fattispecie <<mancanza di candidature>>.

L'ESTENSORE

(avv. Maria C. Paoneisa)

IL DIRIGENTE VICARIO

(avv. Eugenio Montilla)

Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro

allegato alla deliberazione
n° 237 del 6 GIU. 2019



Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0133748 del 01/04/2019



Prot.n. /SIAR del

Al Dirigente generale
del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
SEDE

dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Proposta deliberativa concernente la modifica al regolamento regionale 30 marzo 2015, n. 10 e s.m.i. (Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale).

In riscontro alla richiesta di parere formulata a mezzo pec in data 28 marzo 2019, attinente alla proposta di modifica del regolamento regionale n. 10/2015, si rileva quanto segue.

* * * * *

La proposta di regolamento regionale in oggetto attiene alla modifica del regolamento regionale n. 10/2015, con la finalità di adeguarlo alle previsioni sopravvenute sia in seno al Piano Nazionale Anticorruzione sia, anche in attuazione dell'articolo 24, comma 5, della L.r. 13 maggio 1996, n. 7 ("la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale"), in seno al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 della Regione Calabria.

Sulla scorta di siffatte premesse, si propone la modifica dei seguenti articoli del predetto regolamento n. 10/2015:

- l'articolo 1 della proposta di regolamento oggetto di esame apporta modifiche al punto 3 del regolamento regionale n. 10/2015;
- l'articolo 2 della proposta di regolamento oggetto di esame apporta modifiche al punto 5 del regolamento regionale n. 10/2015;
- l'articolo 3 della proposta di regolamento oggetto di esame apporta modifiche al punto 6 del regolamento regionale n. 10/2015.

* * * * *

Sul piano generale si osserva, preliminarmente, che il regolamento regionale n. 10/2015, per come è anche attualmente formulato, non rispetta i canoni di redazione

Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro

dei testi normativi, poiché non è redatto in articoli e le partizioni interne non sono correttamente contraddistinte.

In particolare:

- 1) le singole partizioni interne, cioè i commi, non riportano una numerazione progressiva in cifre arabe seguite da un punto;
- 2) le singole partizioni interne ai commi non riportano una serie progressiva di lettere minuscole, ciascuna seguita da un segno di parentesi chiusa;
- 3) le singole partizioni interne alle lettere non riportano una numerazione progressiva in cifre arabe, ciascuna delle quali seguita da un segno di parentesi chiusa.

L'attuale formulazione del regolamento, ad esempio, impone di sostituire interamente le partizioni oggetto di intervento, laddove le modifiche interessano solo alcuni "trattini" dei vari "punti" (commi) o l'inserimento di nuovi "punti" (commi), proprio per la difficoltà di identificare formalmente ed in maniera ufficiale le modifiche apportate.

In un'ottica di semplificazione normativa, anche al fine di agevolare l'eventuale attività di modifica normativa successiva, sarebbe auspicabile la sostituzione del predetto regolamento regionale con un nuovo testo, formulato secondo i canoni delle tecniche di redazione degli atti normativi.

* * * * *

Tanto premesso, nelle more della totale sostituzione del testo del regolamento, si formulano le osservazioni che seguono riguardo alla proposta in oggetto.

1. Nell'articolo 2 della proposta di regolamento, si prevede, testualmente, al punto 5.3 che "*Le candidature devono essere altresì corredate, altresì, dalla dichiarazione sostitutiva concernente la sussistenza/insussistenza della condizione di cui all' 24, c. 5, l.r. n. 7/1996*". Si rileva la contrarietà di siffatta disposizione con quella dettata dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mente della quale "*i documenti, attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente*"; nel caso che ci occupa, l'amministrazione è già in possesso dei dati che dovrebbero costituire oggetto dell'autocertificazione, per cui la previsione in argomento si appalesa illegittima e dev'essere espunta dal testo normativo in esame.

2. In riferimento all'articolo recante la numerazione 3, "*Pubblicazione*", della proposta di regolamento, nell'evidenziare la ripetizione di tale numerazione (infatti l'articolo 3 si riferisce, come detto, alle modifiche all'articolo 6 del regolamento n. 10/2015), si osserva che il suo contenuto non ha portata normativa ma attiene alla formula della emanazione del regolamento, di competenza del Presidente della Giunta regionale. Si raccomanda, pertanto, l'espunzione del precisato articolo.

3. Al punto 6.1 occorre aggiornare la denominazione del Dipartimento "*Organizzazione e personale*", attualmente denominato Dipartimento "*Organizzazione e risorse umane*", o, ancor meglio, utilizzare l'espressione "*dipartimento competente in materia di organizzazione e risorse umane*", anche al fine di evitare che successive variazioni della denominazione della struttura organizzativa impongano ulteriori modifiche al regolamento.

4. Si evidenzia, infine, che, qualora si intenda derogare all'ordinaria *vacatio legis*, occorre inserire un articolo che disponga l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.



* * * * *

Trattandosi di modifiche funzionali all'adeguamento delle predette previsioni, in punto di rotazione dei dirigenti, intervenute in materia, questo Ufficio legislativo esprime parere favorevole all'adozione del regolamento in oggetto, subordinatamente alle modifiche sopra indicate ai punti 1, 2 e 3.

* * * * *

Nell'occasione, al fine di dirimere alcune incertezze insorte in ordine al regolamento in questione, si prospetta l'opportunità di modificare due ulteriori punti relativi all'articolo 6, già oggetto dell'intervento normativo qui in esame:

- al punto 6.3, andrebbe aggiunta la previsione per la quale, nel caso in cui l'incarico debba essere conferito a un candidato individuato in un dirigente già assegnato al dipartimento, tale conferimento possa essere effettuato soltanto a seguito della conferma, da parte della Giunta regionale, della predetta assegnazione;

- al punto 6.7, l'espressione <<in mancanza di candidature>> andrebbe completata con la seguente: <<e nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico>>.

L'ESTENSORE

(avv. Maria C. Paoletta)


IL DIRIGENTE

(avv. Mariana Calogera)
